

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

RG XXXX/2011

**Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica
Verbale di udienza**

Nel procedimento iscritto al n. XXXX /2011 R.G., avente ad oggetto "Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc", promosso da

U D, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS, che lo/la rappresenta e difende, **Parte attrice**
T V, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS, che lo/la rappresenta e difende, **Parte attrice**

CONTRO

BANCA SPA, XXXXX, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- OMISSIS;

Parte convenuta

all'udienza delli 17/07/2014 ore 13 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:

- per parte attrice l'avv. OMISSIS
- per parte convenuta l'avv. OMISSIS

Il giudice invita le parti alla discussione in pubblica udienza.

Le parti si riportano agli atti. Pare convenuta produce nota delle spese

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando *ad horas* per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 15.10 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

Riaperto il verbale alle ore 15.30, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale.

RG XXXX / 2011

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG XXXX /2011 promosso da

U D, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS, che lo/la rappresenta e difende, **Parte attrice**
T V, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS, che lo/la rappresenta e difende, **Parte attrice**

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

CONTRO

BANCA SPA, 00348170101, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. OMISSIS, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- OMISSIS;

Parte convenuta**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PARTE ATTRICE: *contrariis reiectis*, nel merito accertare la violazione da parte di BANCA S.p.A. delle regole della buona fede e correttezza nella conclusione ed esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 1137, 1175, 1366, 1375 c.c. oltre che l'invalidità delle pattuizioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427 e 1439 c.c.; conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per tal motivo provvedere alla sua revoca; stante la duplicazione palese e non contestata dei titoli da parte di BANCA S.p.A. nei confronti della signora T V nei confronti della quale il mutuo risulta essere stato azionato con atto di precetto avente titolo nel mutuo stesso munito di formula esecutiva, poi utilizzato anche per la richiesta di decreto ingiuntivo, dichiarare ed accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di quest'ultima; in ipotesi dichiarare ed accertare l'eccessività degli importi ingiunti con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

PARTE CONVENUTA: reiezione dell'opposizione e conferma del decreto opposto con conseguente accoglimento della domanda della banca. Con vittoria di spese, comprese quelle generali, oltre Cap ed Iva come per legge.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. La banca odierna convenuta opposta ha chiesto, ottenuto e tempestivamente notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo debito in linea di capitale, interessi convenzionali e interessi moratori relativi a un mutuo ipotecario a tasso variabile concluso il 18 aprile 2007.

Con tempestiva citazione in opposizione tempestivamente iscritta a ruolo, entrambi gli intimati – debitrice principale e fideiussore – hanno dedotto la nullità del mutuo per contrasto con il divieto di anatocismo, sostenendo che il piano di ammortamento cosiddetto alla francese si fonderebbe su una formula attuariale produttiva di interessi composti che per un verso renderebbe incerta l'indicazione numerica del tasso di interesse, per altro verso si tradurrebbe in un computo degli interessi sugli interessi precedentemente maturati. Il decreto ingiuntivo, inoltre, sarebbe eccessivo nel *quantum* perché avrebbe duplicato il computo degli interessi convenzionali già calcolati nel piano di ammortamento ("interessi sulla quota capitale"), inoltre avrebbe violato la soglia antiusura e il divieto di anatocismo nel computare interessi moratori sulla quota di interessi convenzionali conglobata in ciascuna rata: a tale proposito parti attrici opponenti hanno invocato il precedente di Cassazione 2593/2003.

Tempestivamente costituitasi, la banca ha svolto difese in diritto.

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

Il giudice ha confermato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ordinato l'esperimento della mediazione obbligatoria e sanzionato la banca convenuta opposta per non avere partecipato alla stessa.

In ordine all'istanza di revoca di tale sanzione, occorre osservare che l'annullamento da parte del giudice delle leggi della disposizione che legittimava tale sanzione pecuniaria si riflette nel venire meno del suo presupposto legale. In difetto di un potere attribuito dalla legge al giudice che l'ha emessa, di revocare la ridetta sanzione, il motivo di diritto fatto valere dalla parte sanzionata (nella specie, la banca convenuta opposta), costituisce sopravvenienza legale alla formazione del titolo esecutivo erariale, suscettibile quindi di essere fatta valere in sede esecutiva anziché cognitoria. Lo ius superveniens concreta infatti sopravvenienza estintiva suscettibile di essere fatta valere nell'opposizione all'esecuzione (Cass. 26.04.1985, n. 2726, Cass. 15.12.1982, n. 6837). Ne discende l'inammissibilità dell'istanza di revoca della sanzione pecuniaria, da dichiarare con statuizione che ha sostanza di ordinanza.

Nella memoria ex articolo 183, 6° comma numero uno c.p.c. la parte attrice opponente ha allegato che il decreto ingiuntivo concreti duplicazione di titoli esecutivi nei confronti della debitrice principale, già assoggettata a pignoramento e ora gravata dall'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Le parti hanno implicitamente rinunciato ad ogni istanza istruttoria non ammessa e/o ad ogni prova ammessa e non assunta, poiché non hanno espressamente reiterato istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 Rv. 605482, conformi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 30/03/1995 Rv. 491534, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18327 del 24/12/2002 Rv. 559406, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 14/04/2004 Rv. 572040; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 Rv. 600284, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 31/01/2007 Rv. 595553).

II. In via pregiudiziale di rito, l'eccezione di duplicazione da ultimo formulata dalla parte attrice opponente debitrice principale attiene all'interesse ad agire, poiché non risulta allegato che alla duplicazione di titoli abbia fatto riscontro un frazionamento dei crediti.

A proposito della condizione dell'azione in esame, parte convenuta ha provato mediante la produzione allegata alla memoria ex articolo 183, 6° comma numero 2 c.p.c. che la stima del bene immobile staggito ammonta € 335.000, importo minore di quello dedotto nel decreto ingiuntivo opposto.

III. La parte mutuataria deduce l'illegittimità del metodo dell'ammortamento c.d. francese utilizzato nel contratto di mutuo dedotto in giudizio, per contrarietà dello stesso sia all'art. 1283 cod. civ. (stante la illegittima capitalizzazione degli interessi ad esso sottesa), sia all'art. 1284 cod. civ. (stante la difformità tra il tasso d'interesse nominale individuato nel contratto ed il tasso d'interesse effettivo).

La censura di nullità in esame investe l'astratta compatibilità del metodo dell'ammortamento c.d. francese con le norme del vigente codice civile.

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

A tale proposito giova ricordare che nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;

di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).

Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero (z) di pagamenti periodici costanti. In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di *quel prestito*, accordato a *quel determinato tasso*, rimborsabile con *quel determinato numero di rate costanti* può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di *quel determinato importo*.

Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che *con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce*.

Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore a quelli legittimati, nel caso di morosità, dal combinato disposto degli artt. 120 comma 1 bis d.lgs. 385/1993 e 3 delibera CICR 9 febbraio 2000. Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati *unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.*

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli) interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi, conglobati nella rata successiva sono, a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.

Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ.

Infatti in assenza di alcuna capitalizzazione vuoi palese vuoi occulta non si rinviene alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerava gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto. In altri termini, la maggiore o minore convenienza per il mutuatario del metodo di ammortamento c.d. all'italiana (che richiede al mutuatario maggiori flussi di liquidità in corrispondenza dei primi pagamenti) anziché alla francese (che presuppone flussi di liquidità costante) è questione di convenienza economica dell'operazione, insindacabile sotto i profili dedotti.

IV. Con una prima eccezione nel merito del computo concretamente operato dalla banca e accolto in sede monitoria, le parti attrici deducono la duplicazione del computo degli interessi convenzionali già calcolati nel piano di ammortamento ("interessi sulla quota capitale"). Non di indebita duplicazione si tratta, bensì dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 5 del contratto prodotto dalle stesse parti attrici come DOC 1: tale pattuizione infatti stabilisce, conformemente al combinato disposto degli articoli 120 comma 1-BIS testo unico bancario e 3 delibera CICR 9 febbraio 2000, che qualunque importo non tempestivamente pagato dal mutuatario, anche se dovuto a titolo di interessi e anche nei casi di decadenza dal termine o risoluzione del contratto, produca dal giorno della scadenza interessi di mora, allo specifico tasso per essi pattuito. È appena il caso di osservare che il precedente della Suprema Corte invocato dalla parte attrice opponente contro tale anatocismo non legittimato dall'articolo 1283 c.c. si riferisce, invero, a un contratto concluso prima dell'entrata in vigore della disposizione primaria e della fonte secondaria or ora ricordate.

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

V. Quanto all'asserita usurarietà del mutuo dedotto in giudizio, il tasso soglia vigente al tempo della conclusione del contratto (l'unico che rileva ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 394 del 2000) è pari a 7,965 percento. Il tasso convenzionale risulta pari a 5,35 percento e, tenuto conto delle ulteriori costi, l'indicatore sintetico di costo risulta pari a 5,44002 percento. Neppure l'incremento di 2 punti percentuali previsti per il tasso moratorio sopravanza la soglia usuraria, quindi resta assorbita ogni questione in diritto circa l'effetto di elevazione del tasso soglia per gli interessi moratori che consegue alla specifica indicazione, nel decreto MEF Dipartimento del Tesoro, Direzione V 20.03.2007, art. 3 quarto comma, secondo cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". Alla luce del decreto ingiuntivo opposto, neppure ricorre la fattispecie della c.d. usurarietà sopravvenuta, poiché il tasso moratorio indicato nell'ingiunzione per gli interessi successivi alla decadenza dai termini è inferiore a quello convenzionale, per effetto delle oscillazioni in diminuzione del tasso Euribor a 6 mesi.

L'opposizione avverso il decreto già esecutivo, che si conferma, è integralmente rigettata.

VI. Le spese seguono la soccombenza.

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La "disposizione temporale" di cui all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico tenore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale".

Il valore di lite risulta pari ai sensi dell'art. 12 cpc a €386.499,46 oltre interessi al tasso del 4,675% su €33.589,32 dal 31.10.2008 e su €33.589,32 dal 30.04.2009 nonché su € 352.910,14 dal 24.08.2009.

Lo scaglione cui occorre fare riferimento è quindi quello compreso tra €260.000 ed €520.000.

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, si è fatto luogo ad effettiva istruttoria, concretatasi nel deposito delle memorie ex art. 183, c.6 cpc, che secondo l'art. 4, quinto

Tribunale Ordinario di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17.07.2014

comma lettera C DM 55/2014, in continuità con la relazione illustrativa al DM 140/2012, espressamente rientrano in tale fase, coerentemente con il fatto che esse concorrono a determinare il perimetro della non contestazione e così contribuiscono alla definizione dei fatti di causa alla pari delle prove costituenti.

La liquidazione media è quindi pari a €21.387, pari a quanto indicato in nota spese. Il pregio della difesa compensa la complessità della lite inferiore alla media delle cause di pari valore.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma DM 55/2014 non deve essere posto a carico del soccombente alcun onere per effetto della scelta della parte vittoriosa di farsi assistere da una pluralità di Avvocati.

Il rimborso per le trasferte non viene liquidato in questa sede, poiché al soccombente non deve farsi carico di una scelta fiduciaria della parte vittoriosa e non necessaria, alla luce della portata sistematica del divieto di liquidazione di spese eccessive o superflue ex art. 92, primo comma cpc.

La parte vittoriosa non ha sostenuto spese esenti.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,

visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

dichiara inammissibile l'istanza di revoca della condanna di parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di € 528

rigetta ogni domanda attorea

condanna parte attrice U D, e parte attrice T V, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali di parte convenuta BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 21.387,00 per compenso, oltre €3208,05 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 17/07/2014 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.50.

Il giudice
Stefano Caramellino